

1 PARTI DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito il "Contratto") è stipulato tra Acea Energia S.p.A., con sede legale in p. le Ostiense, 2 00154 Roma, C.F. e P. IVA 07305361003, CCIAA RM 4901236/2002 - REA 1024226, (di seguito, per brevità, "Fornitore") ed il cliente finale domestico ovvero non domestico (alimentato in bassa tensione o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno), soggetto al Codice di condotta commerciale (Allegato A alla delibera 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10), (di seguito il "Cliente" e al plurale i "Clienti"), così come identificato nella proposta contrattuale da questi sottoscritta (di seguito "Proposta di Contratto" o anche "PDC"). Acea Energia e il Cliente potranno essere di seguito congiuntamente denominate "Parti" ovvero, singolarmente, "Parte".

2. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) sono da intendersi aggiornate alle eventuali successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it

3. Il contratto di fornitura energia elettrica e/o di gas naturale con i suoi allegati, di seguito elencati, è aggiornato al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, e al decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 e s.m.i. (recante disposizioni sul commercio elettronico).
4. Nei confronti dei Clienti finali che rivestono anche la qualifica di Consumatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo trovano applicazione, in quanto compatibili, i diritti e le garanzie previste dal Capo I del Titolo III della Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21.

2 OGGETTO

1. Il Contratto è costituito dalla "Proposta di Contratto" (di cui sono parte integrante le presenti "Condizioni Generali di Vendita Mercato Libero" per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale di seguito anche "Condizioni Generali") la "Nota Informativa", l'"Allegato Tecnico", il "Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento", l'"Allegato Puntiforme", dalle "Informazioni Precontrattuali", dagli Allegati "Condizioni Economiche" e, nel caso di cliente finale domestico, dalla "Scheda di Contabilità" e "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà", costituenti tutti il Contratto.

2. Il Contratto disciplina la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a seconda dell'offerta scelta dal Cliente, da parte del Fornitore presso il/i punto/i di prelievo del Cliente indicati nell'Allegato "Punti di Prelievo" o in prima pagina (di seguito la "Fornitura").

3. Il Contratto disciplina altresì l'erogazione del Servizio di Tutela Gas secondo le condizioni contrattuali e economiche regolate, rispettivamente, ai sensi della delibera AEEGSI 229/01 e ai sensi dell'allegato A alla delibera 64/09 (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di seguito "TVG"). L'erogazione del Servizio di Tutela Gas è riservata ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno che ne chiederanno l'applicazione (di seguito i "Clienti Tutelati Gas" e/o al singolare il "Cliente Tutelato Gas").
4. Le presenti Condizioni Generali si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica Fornitura da parte del Cliente.

3. PROPOSTA, PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente, attraverso i diversi canali di vendita messi a disposizione dal Fornitore, aderisce alla Proposta di Contratto sopra richiamata, accettandone integralmente i contenuti. In particolare, il Cliente può accettare la Proposta di Contratto: a) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo cartaceo cui le presenti condizioni generali sono allegate ovvero b) tramite registrazione, su piattaforma elettronica, nel corso di una telefonata, del proprio consenso a contrarre con contestuale rinuncia espressa alla forma scritta del Contratto (c. d. "Teleselling"), ovvero c) tramite l'inserimento dei propri dati e delle indicazioni richieste nel modulo elettronico disponibile presso il sito inter-net del Fornitore www.aceaenergia.it e la selezione dell'apposito pulsante "INVIA" (c. d. "Contratto online"). Nei casi di adesione alla PDC tramite modulo elettronico, all'interno di tutta la documentazione contrattuale per "sottoscrizione" da parte del Cliente s'intende la selezione del predetto pulsante da parte del Cliente stesso.

2. Nel caso di Contratto stipulato tramite Teleselling, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente tutta la documentazione contrattuale relativa all'offerta cui questi desidera aderire, prima della conclusione del Contratto stesso. La documentazione, insieme alla registrazione della telefonata, verrà messa a disposizione del Cliente attraverso supporto informatico cui il Cliente potrà avere accesso collegandosi ad un link che riceverà tramite un messaggio di posta elettronica (di seguito il "Link"). Nel caso in cui il Cliente non disponga di un indirizzo mail, o nel caso in cui il Cliente non comunichi il proprio indirizzo di posta elettronica, potrà ottenere la menzionata documentazione e ascoltare la registrazione telefonica recandosi presso il punto Shop di Acea Energia, in piazzale Ostiense 2, Roma. In alternativa, qualora il

Cliente lo richieda espressamente, potrà ottenere la documentazione contrattuale tramite posta ordinaria presso il domicilio indicato dal Cliente medesimo.

Nei casi di adesione alla PDC tramite Teleselling, il contratto si intende concluso per adesione in uno dei momenti di seguito indicati:

a) nel momento in cui, a valle della ricezione tramite posta elettronica del Link, il Cliente cliccando sul Link stesso abbia confermato via web la propria adesione selezionando il tasto "CONFERMA"; o, in alternativa

b) nel momento in cui il cliente abbia confermato la propria volontà di accettare la PDC nel corso di un secondo contatto telefonico cosiddetto "di conferma", a valle della ricezione tramite posta elettronica del Link ovvero della documentazione contrattuale tramite posta ordinaria.

3. L'attivazione della Fornitura (o delle Forniture) di cui al Contratto è in ogni caso condizionata all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (Credit Check) che sarà svolta dal Fornitore sia in proprio sia attraverso società esterne specializzate. In caso di esito negativo del Credit Check, il Contratto si intenderà risolto e il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente. Le modalità di trattamento dei dati personali del Cliente necessari per lo svolgimento dell'attività di Credit Check, sono descritte all'art. 14 (Informativa Privacy), comma 2, lett. b del Contratto.

4. In aggiunta a quanto previsto nell'art. 3.3 che precede, l'attivazione della Fornitura (o della Forniture) di cui al Contratto è altresì condizionata al buon esito delle verifiche nonché al mancato esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore di cui agli artt.10 ("Condizioni per l'Attivazione delle Forniture"), 25 ("Ulteriori Condizioni per l'Attivazione Della Fornitura Di Energia Elettrica") e 34 ("Ulteriori Condizioni per l'Attivazione Della Fornitura Di Gas Naturale") del Contratto. La mancata attivazione della Fornitura o delle Forniture conseguente all'esito negativo delle citate verifiche e/o dell'esercizio della facoltà di revoca di cui ai citati artt. 10, 25 e 34 determina la risoluzione del Contratto di cui il Fornitore darà comunicazione al Cliente.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 3.3. e 3.4., l'attivazione della Fornitura (o delle Forniture) avverrà in coerenza con i termini per il Recesso previsti dall'art. 8 del Contratto, con i termini previsti per l'esercizio del Ripensamento di cui all'art. 9 in caso di Cliente finale domestico, nonché in base alle tempistiche stabilite dall'AEEGSI per l'attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della Fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

6. In deroga a quanto indicato al comma che precede e all'art. 9.6 del Contratto, il consumatore può formulare al Fornitore esplicita richiesta di attivazione della Fornitura di gas o energia elettrica durante il periodo di ripensamento.

7. Il Contratto ha durata indeterminata, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

4. MANDATI PER IL RECESSO

1. Contestualmente alla conclusione del Contratto, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la/e comunicazione/i di recesso dal/i Contratto/i di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale attualmente in essere e ad inviarla/i al/i precedente Fornitore/i (detto anche Fornitore Uscente/i). Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche della Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, il relativo periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi dovuti sono definiti nell'Allegato "Condizioni Economiche" secondo quanto dettato dagli articoli 26 e 35. Nel caso in cui il Distributore competente comunichi al Fornitore una tipologia d'uso diversa (ad es. Uso non domestico) da quella dichiarata dal Cliente con l'adesione alla Proposta di Contratto di Acea Energia S.p.A., saranno applicate le vigenti condizioni economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore locale.

6. FATTURAZIONE / MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO / DEPOSITO CAUZIONALE

1. Le fatture saranno emesse in conformità con quanto previsto dalle delibere dell'AEEGSI (tra cui, la delibera n. 501/14 in tema di trasparenza delle bollette), tempo per tempo vigente. La fattura sarà composta da una parte, con valenza fiscale, definita "Bolletta sintetica", che conterrà le informazioni principali, tra cui, gli importi fatturati, i consumi e i dati di fornitura e da una seconda parte, definita "Elementi di dettaglio", costituita da tutti gli approfondimenti delle informazioni presenti nella Bolletta sintetica. Gli Elementi di dettaglio potranno essere richiesti attraverso i vari canali di contatto messi a disposizione dal Fornitore, ossia: attraverso la registrazione sul sito www.aceaenergia.it, chiamando i numeri verde, ovvero presso gli sportelli del Fornitore siti in Roma, Piazzale Ostiense, 2. Successivamente a tale richiesta, e fino a diversa comunicazione del Cliente, il Fornitore fornirà gli Elementi di dettaglio contestualmente all'emissione periodica della Bolletta sintetica.

CONDIZIONI GENERALI v-0008

MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

2. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura medesima.

3. Il pagamento delle fatture potrà essere eseguito tramite addebito diretto su conto corrente bancario/postale (SEPA) con valuta per il termine di scadenza della fattura. Nella fattura saranno comunicate al Cliente l'eventuale modalità di pagamento senza commissione ed altre modalità di pagamento con oneri e commissioni previste dall'ente esattore a carico del Cliente stesso.

4. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura, il Cliente, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto al Fornitore dal presente Contratto, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora, come di seguito stabiliti, le spese postali relative all'invio del sollecito e delle comunicazioni di diffida ad adempiere e costituzione in mora di cui agli artt. 32 e 39.

5. Le contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente ed irretamente al Fornitore il quale provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distributore locale nella cui disponibilità sono i dati di misura in virtù del servizio di misura dallo stesso espletato.

6. In caso di sospensione della Fornitura per morosità ai sensi degli articoli 32 e 39 del Contratto e di eventuale riattivazione della stessa, il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento degli oneri amministrativi di cui all'art. 28, per la fornitura di energia elettrica, ovvero al prezzario adottato dal Distributore locale di gas naturale.

7. Detti importi saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile successivo alla sospensione e/o riattivazione della fornitura.

8. nel caso in cui il Cliente abbia un debito verso il Fornitore, quest'ultimo si riserva la facoltà di non procedere e/o negare il proprio assenso alla, riattivazione della fornitura, alla prosecuzione di altro rapporto già in essere, o all'attivazione di nuove forniture, se prima non sia stato saldato il debito stesso. Il Fornitore inoltre si riserva la facoltà di addebitare la morosità, afferente una fornitura cessata, sulle fatture emesse in relazione ad una fornitura diversa, intestata allo stesso Cliente.

9. Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SEPA, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente di versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura in misura pari a quanto previsto dalla AEEGSI rispettivamente, per il gas, nella delibera 229/01 e, per l'energia elettrica, nella delibera 200/99 e successive modifiche e integrazioni.

10. Qualora nel corso delle forniture l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

11. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA.

12. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli inte-ressi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute

13. Sul sito [internet www.aceaenergia.it](http://www.aceaenergia.it) è possibile consultare una guida alla lettura della bolletta relativa ad ogni singola offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

7. CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO NEL TERMINE / INTERESSI MORATORI

1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, saranno addebitati al Cliente, senza necessità di diffida, oltre alle maggiori spese di esazione menzionate all'art. 6, gli interessi moratori calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali per il Cliente "Consumatore" (come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo), mentre saranno computati nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, per tutti gli altri Clienti non riconducibili alla definizione dell'art. 3 del Codice del Consumo.

2. Resta inteso che i Clienti Tutelati Gas naturale che abbiano regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio, sono tenuti al pagamento, per i primi 10 giorni di ritardo, del solo interesse legale.

8. RECESSO

1. Le Parti possono recedere in qualunque momento (anche con riferimento ad una sola delle forniture), con un preavviso di (i) 1 mese per il Cliente finale domestico e/o non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 m3/anno che intende cessare la Fornitura e i contratti ad essa collegati; il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. e (ii) 6 mesi per il Fornitore, con decorrenza a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
2. Qualora il Cliente eserciti il recesso al fine di cambiare Fornitore ("Switching"), i tempi di preavviso, decorrenti a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore, sono (i) di 1 mese per il

Cliente domestico (ii) di 3 mesi per il Cliente non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 m3/annui.

3. La comunicazione del recesso, da effettuarsi mediante raccomandata a/r, dovrà essere inviata: a) se inviata al Fornitore: all'indirizzo, salvo modifiche comunicate in forma, Acea Energia S. p.A. –Mercato Libero – Customer Service- Piazzale Ostiense, 2 00154 Roma; b) se inviata al Cliente: all'indirizzo di fatturazione indicato nella Proposta.

4. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltrerà direttamente il recesso ad Acea Energia, con le modalità descritte al comma 8.3, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 8.1 lett. i) del Contratto.

5. Qualora il recesso sia esercitato dal Cliente al fine di cambiare fornitore, questi dovrà avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso ad Acea Energia, con le modalità descritte all'art. 8.3, nel rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 8.2. Nel caso in cui il Cliente non domestico non si avvalga del nuovo fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio fornitore.

6. Resta inteso che, nel caso di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il recesso esercitato dal Cliente avente ad oggetto una sola fornitura non comporterà recesso anche dall'altra fornitura attivata.

9. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

1. Per le Proposte di Contratto accettate dal Cliente mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali, ad esempio, il Teleselling ovvero il Contratto On Line), ovvero negoziate fuori dai locali commerciali del Fornitore (ad esempio, mediante vendita "porta a porta", ovvero, l'invio per corrispondenza), il Cliente finale domestico ha diritto di recedere entro 14 giorni solari ("Periodo di Ripensamento") senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (anche detto "Diritto di Ripensamento").

2. Il Diritto di Ripensamento va esercitato utilizzando l'allegato "Modulo tipo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento" o con una dichiarazione esplicita del Cliente della sua volontà di recedere dal Contratto da inviarsi al Fornitore, mediante fax al numero 0657993068 e comprensiva almeno delle seguenti informazioni Nome, Cognome, Codice Fiscale, POD e/o PDR, Luogo e Data, firma. Il Cliente potrà altresì comunicare il proprio ripensamento telefonando al numero 8001330333. In tale caso la sua volontà di recedere verrà registrata e, successivamente, confermata attraverso l'invio di un sms o di una E-mail.

3. Il termine di quattordici (14) giorni di calendario per l'esercizio del Diritto di Ripensamento decorre dalla data di conclusione del Contratto, come indicata al precedente art. 3.1.

4. Se il Fornitore non abbia fornito al Cliente domestico le informazioni circa i tempi e i modi di esercizio del diritto di ripensamento, questi ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza fornire giustificazioni entro dodici (12) mesi dallo spirare del Periodo di Ripensamento previsto dal terzo comma del presente articolo.

5. Se il Fornitore fornisce al Cliente domestico le informazioni circa i tempi e i modi di esercizio del diritto di ripensamento entro dodici (12) mesi dalla conclusione del Contratto, questi ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza fornire giustificazioni entro quattordici (14) giorni dal momento in cui riceve le informazioni.

6. L'esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia decorso il Periodo di Ripensamento. Se il Cliente domestico vuole che l'esecuzione del Contratto inizi durante il Periodo di Ripensamento, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. In tal caso il Cliente potrà comunque esercitare il Diritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al servizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21. Qualora non sia stata attivata la Fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all'articolo 11 del TV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal distributore al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell'Allegato C alla delibera 654/2015 (per la Fornitura di energia elettrica) e dell'Allegato A alla delibera 367/2014 (per la Fornitura di gas); viceversa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9.6 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI 104/10 (Codice di Condotta Commerciale), così come integrato all'art. 2.2 della Deliberazione AEEGSI 269/2015/R/COM, qualora il Cliente domestico non abbia formulato al Fornitore espressa richiesta di cui al punto 6 che precede, le attività necessarie a dare corso all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il Periodo di Ripensamento.

8. In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura potrebbe:

a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da Acea Energia, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) o il servizio di fornitura di ultima istanza (nel caso di Fornitura gas) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della tua manifestazione di volontà;

b) essere avviata da Acea Energia per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore

o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.

9. Qualora l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all'appunto esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG.

10. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE

1. L'attivazione della Fornitura è in ogni caso condizionata, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti art. 3.3 e 3.4, alla verifica da parte del Fornitore circa:

(i) l'inesistenza di precedenti morosità del Cliente nei confronti del Fornitore o di altre società del Gruppo;

(ii) l'avvenuto inserimento pienamente corretto e completo dei dati forniti dal Cliente ritenuti essenziali per l'erogazione della Fornitura all'interno della Proposta di Contratto e negli Allegati alla stessa denominati "Punti di Prelievo Gas Naturale" e "Punti di Prelievo Energia Elettrica".

2. L'attivazione della Fornitura è, altresì, condizionata all'esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.3 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI 258/15 (di seguito TIMOE), per quanto riguarda la Fornitura di energia elettrica; nonché ai sensi dell'art. 8.2 della Delibera AEEGSI 99/11 (di seguito TIMG), per quanto riguarda la Fornitura di gas naturale. La facoltà di revoca sopra citata potrà essere esercitata qualora ricorrano le condizioni descritte nei successivi articoli 25 e 34 del presente Contratto.

3. Qualora il Fornitore, che ha presentato richiesta di Switching, eserciti la facoltà di revoca di cui al comma precedente, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

11. DATA DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E/O DI ENERGIA ELETTRICA

1. Considerato il necessario decorso dei termini previsti dall'art. 10 e la durata delle operazioni di competenza del Distributore locale del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la data presunta di avvio dell'esecuzione di Fornitura sarà fissata calcolando 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione della Proposta, nel caso di Clienti riconducibili alla categoria di clienti domestici, ovvero 5 (cinque) mesi nel caso di Clienti riconducibili alla categoria di clienti non domestici.

2. In caso di mancata attivazione della fornitura entro la data presunta sopra indicata e riportata anche nella Nota Informativa consegnata al Cliente, il Fornitore provvederà a comunicare, mediante posta ordinaria, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione, le cause del mancato avvio della Fornitura e la data effettiva di avvio della stessa.

1. L'impianto posto al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocato all'interno degli stessi o delle relative pertinenze per la distribuzione, utilizzazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica (detto anche "Impianto Interno") deve essere eseguito e mantenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice abilitata ai sensi Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.

2. Qualora a seguito di accertamenti eseguiti dal Distributore locale sull'Impianto Interno del Cliente, questo non risultasse conforme alla vigente normativa tecnica o alle disposizioni di sicurezza eventualmente previste, il Fornitore non potrà attivare la fornitura e, se già attiva, dovrà chiederne la sospensione per il tempo occorrente al Cliente per adeguare l'Impianto Interno medesimo. Resta inteso che, a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche, il Fornitore non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o perdite per cause allo stesso non imputabili.

3. Il Cliente potrà utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica erogati, rispettivamente, per le categorie d'uso e gli usi domestici/non domestici dichiarati nell'Allegato "Punti di Prelievo" al presente Contratto o in prima pagina.

4. Il gas naturale e l'energia elettrica non possono essere ceduti a terzi dal Cliente o da quest'ultimo utilizzati per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta contrattuale e nell'"Allegato Punti di prelievo" o in prima pagina, né possono essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

5. Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

6. Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto al precedente comma ha facoltà di risolvere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 18 (clausola risolutiva espressa).

CONDIZIONI GENERALI v-0008 MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

7. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati ritenuti essenziali e riportati nel modulo di Proposta contrattuale e nei già citati Allegati, ivi compresi i dati relativi all'uso del gas e dell'energia elettrica.

8. Il Cliente che utilizza anche occasionalmente il gas naturale fornito tramite la rete di distribuzione urbana o reti di trasporto beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas naturale, ai sensi dell'Allegato A alla delibera AEEGSI n. 191/2013 e s.m.i.: ulteriori informazioni sono disponibili presso lo Sportello del Consumatore al numero verde 800.166.654 o sul sito internet www.autorita.energia.it.

12. RATEIZZAZIONI E RIMBORSI

1. Nel caso in cui il Cliente intenda richiedere un piano di rateizzazione per il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6 presente Contratto, potrà consultare il sito internet www.aceaenergia.it nel quale sono disponibili tutte le informazioni relative alle condizioni e modalità per l'ottenimento dei piani di rateizzazione.

2. Sul sito internet www.aceaenergia.it sono altresì disponibili le informazioni circa le modalità di richiesta da parte del Cliente ed erogazione da parte del Fornitore di eventuali rimborsi cui il Cliente abbia diritto.

13. GRUPPI DI MISURA PRESSO IL CLIENTE

1. Il Contatore di Energia Elettrica (ossia l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atto a misurare l'energia elettrica prelevata) ed il Contatore Gas anche detto Misuratore (ovvero la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'Impianto Interno del Cliente) ed i relativi sigilli, sono di proprietà del Distributore locale di Energia Elettrica e/o Gas Naturale. Il Cliente è costituito custode dei contatori e risponde della loro sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato agli stessi ed agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il contatori dal luogo in cui sono stati collocati.

2. Nel caso di contatori installati presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore locale di Energia Elettrica e/o Gas Naturale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso all'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione del Contatore, verifica delle condizioni di sicurezza della Fornitura, disalimentazione per motivi di carattere tecnico o morosità.

14. INFORMATIVA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dal Cliente per l'attivazione del servizio richiesto di fornitura di energia elettrica e/o di gas natura-le, nonché per la procedura di registrazione finalizzata all'accesso al portale internet del Fornitore (c. d. procedura di "account") e per lo svolgimento delle attività ivi consentite, saranno trattati, da parte del Fornitore, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Presso Acea Energia S. p.A. saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente Contratto.

2. I dati verranno utilizzati: a) per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, e con specifico riferimento alle attività di consulenza, servizi di pagamento ed esattoria, controllo frodi, recupero crediti, imbustamento, smistamento e trasporto di corrispondenza alla clientela, lettura contatori, revisione contabile, archiviazione, gestione dei crediti ed altre attività comunque connesse alla gestione dei rapporti contrattuali di fornitura, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi o a società controllate controllanti o comunque collegate al Fornitore, situate anche all'estero, espressamente nominati dal Fornitore responsabili del trattamento; per la conclusione e/o esecuzione del Contratto, i dati personali del Cliente saranno comunicati, per la gestione dei necessari rapporti, al Distributore locale dell'Energia Elettrica e a Terna S. p.A. sulla base dei rispettivi contratti di Trasporto e di Dispacciamento nonché, relativamente alla fornitura di gas naturale, al Distributore del gas sulla base del Codice di Rete; b) per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all'identificazione del Cliente e per l'esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità, anche in corso di rapporto. A tal fine i dati potranno essere comunicati a società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito (c) Per finalità di promozione commerciale e/o di vendita di prodotti e/o servizi di vario genere, anche assicurativi ed anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (posta, telefono, email o internet) verso il cliente e verso il pubblico, da parte del Fornitore, (nel caso di prodotti e servizi assicurativi in quanto accessori ai servizi forniti da Acea, ai sensi dell'art 107 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), ovvero da parte di società esterne (incluse compagnie e intermediari assicurativi), situate anche all'estero, per conto del Fornitore o per finalità proprie, alle quali a tal fine i dati medesimi potranno essere comunicati. Per quanto riguarda il trasferimento dei dati all'estero, Acea Energia garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei Paesi terzi ove i dati vengono trasferiti, il tutto, in conformità e nei limiti di cui agli artt. 42-43 del Codice

Privacy; d) in base alla tipologia di tariffa applicata (D2/D3), anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento televisivo e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa D2 (tariffa residenti), avverrà in modo automatico; e) per l'analisi della propensione all'utilizzo dei prodotti e servizi offerti da Acea Energia S.p.A., la definizione di profili individuali e di gruppo, la proposizione di offerte individuali predisposte anche mediante l'impiego di strumenti ed applicativi atti a rilevare le preferenze di consumo e l'analisi anche in forma personalizzata, automatizzata od elettronica, delle informazioni acquisite attraverso l'utilizzo dei prodotti e/o servizi utilizzati.

3. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa in riferimento al punto c) ed e), natura obbligatoria per i punti a), b) e d); in caso di rifiuto di tale conferimento per le finalità di cui ai punti a), b) e d); il Fornitore sarà impossibilitato alla erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del D. lgs. n. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine "trattamento". Titolare del trattamento dei dati personali è Acea Energia S. p.a., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma. Presso la menzionata sede legale è inoltre disponibile l'elenco dettagliato dei nominativi dei soggetti nominati Responsabili per il trattamento, ai sensi del presente articolo.

4. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato può esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. lgs. n. 196/03. 5. In particolare, l'interessato ha diritto di: I) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; II) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; III) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; IV) opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

15. RECLAMI - RICHIESTE DI INFORMAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI n. 164/08 il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ad: Acea Energia S.p.A - Servizio Mercato Libero - Casella postale n. 5114 - 00154 - Roma per le comunicazioni attinenti alla fornitura di energia elettrica e/o fornitura gas naturale.

2. Il reclamo scritto può essere presentato tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore sul proprio sito internet www.aceaenergia.it o presso lo sportello fisico. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione - da inviare con le medesime modalità di cui al comma che precede - contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente che sorge reclamo e l'invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).

16. CONCILIAZIONE / LEGGE / FORO COMPETENTE

1. Il Fornitore ha attivato due procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con la clientela/consumatore riguardanti il Contratto presso la capogruppo Acea S.p.A. e presso il Servizio di Conciliazione clienti energia gestito dall'Acquirente Unico ai sensi della delibera n. 260/2012/E/com. Le Procedure di Conciliazione si svolgono secondo la disciplina dettata dai Regolamenti di conciliazione, resi disponibili, tra l'altro, sul sito internet del Fornitore www.aceaenergia.it, presso ciascuna delle As-sociazioni dei consumatori aderenti al protocollo di conciliazione, nonché presso il sito dell'Acquirente Unico www.conciliaonline.net.

2. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

3. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, nel caso di Cliente "consumatore" (secondo la definizione dell'art. 3 del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'AEEGSI stessa ovvero imposte da provvedimenti normativi e delle competenti Autorità.

2. Il Fornitore si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto ai Clienti, mediante apposita comunicazione di variazione, effettuata mediante posta ordinaria, (anche detta "Comunicazione"), distinta e inviata separatamente dai documenti di fatturazione (salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto).

3. Tale Comunicazione perverrà ai Clienti stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni; il suddetto termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Comunicazione, da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta Comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

4. La suddetta Comunicazione non è dovuta nei casi di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di cui al comma 6.1, lettera c del Codice di condotta commerciale; in tali casi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo quanto previsto in altre parti del Contratto, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., salvo il risarcimento dei danni, con addebito dei corrispettivi dovuti sino alla cessazione della fornitura e degli eventuali maggiori danni, in caso di inadempiimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni previste dagli articoli 6 ("Fatturazione - Modalità e termini per il pagamento - Deposito cauzionale"), 12 ("Uso del gas e dell'energia elettrica") 13 ("Gruppi di Misura presso il Cliente") e 26 ("Corrispettivi della fornitura di energia elettrica"), 35 ("Corrispettivi per la fornitura di gas naturale").

19. INTERRUZIONI DELLA FORNITURA

1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale e/o dell'energia elettrica ai Clienti ed è estraneo all'attività di distribuzione e consegna del gas naturale demandata, anche alla stregua di quanto previsto nel Codice di Rete (Allegato 2 alla Deliberazione dell'AEEGSI n. 108/06 s.m.i.), al Distributore locale di gas naturale e/o all'attività di trasmissione e dispacciamento nonché di trasporto dell'energia elettrica in ambito locale, deman-date, rispettivamente, a Terna S. p.a. e al Distributore locale ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Eventuali interruzioni e limitazioni della Fornitura al Cliente dipendono, pertanto, dall'interruzione o limitazione dell'erogazione dei servizi forniti da Terna S. p.a. e/o dal Distributore locale dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale e non saranno imputabili al Fornitore, né attribuiranno al Cliente il diritto a formulare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o a ridurre il pagamento dei corrispettivi dovuti.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

1. Il mancato adempimento delle Parti ad una o più obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti il pagamento di somme di denaro, non darà luogo a responsabilità per la Parte inadempiente qualora l'inadempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando l'ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento di dette obbligazioni.

2. La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra Parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l'incidenza di tale evento. La Parte che subisce l'inadempimento potrà recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata a/r.

21. CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore potrà cedere, dandone avviso al Cliente, che si impegna sin d'ora a prestare il proprio consenso, il presente Contratto ad altre società autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente che assicurino altresì l'invarianza dei diritti del Cliente e i livelli di qualità del servizio, fermo comunque il diritto di recesso, da parte del Cliente, di cui all'art. 8. È fatto espressivo divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

CONDIZIONI GENERALI v-0008 MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

22. LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE / INDENNIZZI AUTOMATICI

Di seguito si rappresentano i livelli di qualità commerciale per l'esercente la vendita previsti dall'allegato A alla delibera AEEGSI n. 164/08 ("di seguito anche "TIQV").

Livelli specifici

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari dalla data di ricevimento
Tempo massimo di rettifica fatturazione	90 giorni solari dalla data di ricevimento
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	20 giorni solari dalla data di ricevimento

Livelli generali

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'art.8 Delibera 164/08 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	95%

Resta inteso che in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra indicati verrà corrisposto, in conformità alla delibera AEEGSI n. 164/08 un indennizzo automatico base di euro 20 (venti); il predetto indennizzo sarà pari a euro 40 (quaranta) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di euro 60 (sessanta) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.

Condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica

23. CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Le condizioni tecniche di erogazione della fornitura di energia elettrica sono definite nell'Allegato Tecnico, cui pertanto si rinvia.

2. La fornitura di energia elettrica avverrà secondo la potenza contrattuale indicata nell'Allegato "Punti di Prelievo" e comunicata dal Fornitore al Distributore locale territorialmente competente. L'energia elettrica verrà fornita, mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore locale, presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i dal Cliente nell'Allegato "Punti di Prelievo", secondo le loro attuali caratteristiche di tensione e frequenza. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia, nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità per la disciplina dell'uso delle reti e attengono ai rapporti tra il Cliente e il Distributore locale dell'Energia Elettrica alla quale il/i Punto/i di Prelievo è/sono collegato/i. In particolare si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della For-nitura. Il Fornitore potrà supportare il Cliente, nei modi e tempi di volta in volta concordati, nella consulenza e assistenza degli interessi dello stesso, connessi con eventuali pretese del medesimo nei confronti del Distributore locale a cui è/sono collegato/i il/i Punto/i di Prelievo, qualora il livello di qualità tecnica dell'energia

elettrica riconsegnata sia ritenuto non idoneo. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

24. MANDATI

1. Ai sensi della Del. dell'AEEGSI n. 111/06 e s. m.i. il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c. c. per la stipulazione del contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché apposito mandato senza rappresentanza per la stipulazione dei contratti di Trasmissione e Dispacciamento con Terna S. p.A..

2. Inoltre al fine di partecipare all'assegnazione di diritti d'importazione di energia dall'estero, all'assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna S. p.A. o altre Autorità competenti adotteranno, nonché all'assegnazione delle bande di capacità produttiva, il Cliente conferisce sin d'ora e per tutta la durata del Contratto, mandati senza rappresentanza, in via esclusiva e deleghe, nonché rilascia dichiarazioni di interesse, in favore al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, per i/l punti/o di prelievo forniti con il presente Contratto. Inoltre il Cliente si impegna sin d'ora e per tutta la durata del Contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito dal Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore. Infine il Cliente delega sin d'ora il Fornitore o società terza indicata dal Fornitore a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 mesi, al Distributore Locale di competenza.

3. Il Fornitore stipulerà i suddetti contratti in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate di volta in volta dall'Autorità e avvalendosi degli schemi di contratti tipo predisposti dalla medesima Autorità e recepiti da Terna.

4. Il Cliente conferisce al Fornitore mandato con rappresentanza ex art. 1704 c. c. per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, delle "Condizioni Tecniche di fornitura" allegate al contratto di trasporto dell'energia elettrica, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche perché il relativo link è reso disponibile sul sito internet del Fornitore o del Distributore locale ovvero a sottoscrivere un contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, predisposto dal Distributore locale, consapevole che l'accettazione delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione.

5. Il Cliente conferisce inoltre, un mandato irrevocabile senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile, per lo svolgimento presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura ecc.), richiedendo fin d'ora l'espletamento di quanto necessario all'attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore locale, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso e obbliga altresì il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibili, su richiesta del Fornitore, la documentazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del Contratto, anche con riferimento ai servizi accessori alla medesima.

25. ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Oltre che nei casi di cui al precedente articolo 10, l'attivazione della Fornitura di energia elettrica è condizionata altresì al buon esito delle operazioni tecniche del Sistema Informativo Integrato e del Distributore Locale, secondo quanto previsto dalla delibera dell'AEEGSI 487/2015. ("Switching") e dalla delibera 398/2014 ("Voltura")

2. Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla Delibera AEGSI n. 258/2015 (di seguito TIMOE), in caso di Switching, l'attivazione della Fornitura è condizionata, inoltre, al fatto che, al momento in cui il Fornitore richiede al Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) l'attivazione del Punto di Prelievo, lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso ovvero una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore, ai sensi della deliberazione dell'AEEGSI n. 191/2009 (cd. "Sistema Indennitario").

3. Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data d'inizio della Fornitura per il Punto di Prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell'energia presso i medesimi punti di prelievo, la decorrenza della Fornitura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata al Cliente.

4. Con riferimento a quanto previsto all'art. 10, commi 2 e 3, del Contratto, l'attivazione della Fornitura di energia elettrica è condizionata all'esercizio della facoltà di revoca, da parte del Fornitore, della richiesta di Switching, ai sensi dell'art.6.3 del TIMOE, a seguito della messa a disposizione da parte del SII di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostantive all'esecuzione del Contratto.

5. Le informazioni che il SII è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell'esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, ai sensi dell'art. 16.4 del TIMOE, sono:

i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della Fornitura per morosità;

ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo;

iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

v. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching.

26. CORRISPETTIVI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Il Fornitore applicherà alla fornitura di energia elettrica i prezzi indicati nell'Allegato "Condizioni economiche".

2. Nel caso in cui i corrispettivi applicati siano riferiti ad un "prezzo fisso", il Fornitore si impegna a mantenere invariata la quota del corrispettivo presa in considerazione nelle Condizioni Economiche, per il periodo ivi considerato.

3. Alle utenze sulle quali viene installato un misuratore che rilevi i consumi per fasce orarie oppure un misuratore orario, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare i corrispettivi differenziati in funzione delle fasce previste dalla delibera 301/2012 e s.m.i. dell'AEEGSI. I corrispettivi s'intendono al netto delle imposte gravanti sui consumi dell'energia elettrica, degli oneri e delle maggiorazioni di sistema, che rimarranno a carico del Cliente. Il Fornitore porrà a carico del Cliente ulteriori corrispettivi: a) a remunerazione di quanto sostenuto per il servizio di aggregazione delle misure, nei casi previsti dalla delibera AEGSI n. 111/06, i corrispettivi previsti in conformità alla medesima delibera AEGSI n. 111/06. b) a remunerazione dei costi commerciali, un corrispettivo pari al corrispettivo PCV di cui alla delibera AEGSI n. 301/2012 e s. m.i. e qualora l'offerta prenda a riferimento il corrispettivo previsto per la maggior tutela o un suo elemento, un corrispettivo di valore equivalente alla somma della componente UC1 e del corrispettivo PPE così come aggiornati dall'AEEGSI con la Delibere-razione ARG/ELT 132/09 del 28/9/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, SO n. 202 del 06/11/2009. c) a titolo di indennizzo Cmor, come definito nella delibera n. 191/2009, per morosità pregressa del cliente finale e su richiesta di un suo precedente fornitore. Qualora le Condizioni Economiche prendano a riferimento il corrispettivo previsto per la Maggior Tutela, l'eventuale sconto praticato, sarà applicato sull'elemento del corrispettivo previsto per la Maggior Tutela che è posto a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica, così come definito dalla delibera 301/2012 e s.m.i. dell'AEEGSI, il cui valore viene trimestralmente aggiornato e pubblicato dall'AEEGSI.

5. Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al Contratto e alla fornitura e a tutte le altre somme che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti

6. Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche" a cui il Cliente ha aderito. Allo scadere del periodo le stesse potranno essere modificate dal Fornitore. Il tal caso il Fornitore comunicherà, con un preavviso di almeno 90 giorni, le nuove condizioni economiche mediante una comunicazione scritta (cartacea o digitale). In assenza della predetta comunicazione, le Condizioni Economiche vigenti (a cui il Cliente ha aderito inizialmente, ovvero a lui successivamente comunicate con la modalità di cui al presente articolo) si intenderanno prorogate di tre mesi in tre mesi. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso con un preavviso di un mese, dandone comunicazione mediante raccomandata da inviare direttamente o tramite il nuovo Fornitore all'indirizzo indicato all'art. 8.3. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.

27. SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

1. Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il Servizio di trasmissione, distribuzione e misura fatturati dal Distributore Locale di competenza. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla delibera AEGSI 111/06 e s. m.i. In particolare gli oneri di cui agli articoli 44, 45 e 46 della Del. 111/06 e s. m.i.

CONDIZIONI GENERALI v-0008 MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

saranno fatturati in acconto, utilizzando i valori noti e pubblicati dalle Autorità competenti (AEEGSI - Terna s. p.a.), il primo giorno successivo al mese di competenza. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio verrà esclusivamente fatturato un corrispettivo di sbilanciamento di 0,4 eurocent/kWh moltiplicato del parametro lambda corrispondente al livello di tensione del punto di prelievo e definito dalla deliberazione 301/2012 dell'AEEGSI, mantenendo sollevato il Cliente da eventuali maggiori costi ed oneri.

28. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale dell'Energia Elettrica previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Deliberazione 654/2015 dell'AEEGSI s.m.i.. Inoltre il Cliente riconoscerà ad Acea Energia, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Acea Energia, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Deliberazione 301/2012 dell'AEEGSI s.m.i., come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

29. ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

Le condizioni per ottenere il servizio di connessione e di trasporto dal Distributore locale dell'Energia Elettrica, gli altri oneri e obblighi incombenti sul Cliente relativamente agli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore locale e del Cliente sono disciplinati nell'Allegato Tecnico cui si rinvia.

30. MISURA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA. AUTOLETTURA

1. La misura dell'energia elettrica fornita presso il/i Punto/i di Prelievo sarà effettuata dal Distributore locale dell'Energia Elettrica con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore locale, delle rilevazioni e delle misure dei consumi. Acea Energia utilizzerà le misure comunicate dal Distributore Locale per fatturare i suoi consumi, secondo quanto indicato all'articolo seguente..

2. I dati di lettura dei consumi dell'energia elettrica prelevata, stimati o effettivi, saranno utilizzati dal Distributore locale per fatturare al Fornitore il costo del servizio di trasporto e, indi, verranno da questi addebitati al Cliente in fattura.

3. Il Cliente potrà fornire l'autolettura del Contatore di Energia Elettrica a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. Il Fornitore provvederà a prendere in carico i dati di misura non inferiori ai precedenti dati di misura rilevati dal Distributore Locale. L'autolettura verrà utilizzata dal Fornitore per la fatturazione, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

4. In caso di Switching o di Voltura, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi dell'allegato A alla delibera 107/2009 dell'AEEGSI ("Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento", di seguito anche "TIS") il Cliente può comunicare l'autolettura al numero verde 800.130.334. L'eventuale presa in carico o meno del dato di autolettura, qualora palesemente errato, verrà comunicata al momento stesso dell'acquisizione o entro i quattro giorni lavorativi successivi. In caso di Switching con Acea Energia, l'autolettura può essere comunicata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di attivazione della fornitura. In caso di Switching con altro venditore l'autolettura può essere comunicata ad Acea Energia fino al giorno precedente la data di attivazione della fornitura, a partire dal quinto giorno lavorativo precedente la suddetta data. Viceversa, in caso di Voltura, l'autolettura potrà essere comunicata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura. Una volta acquisito il dato di autolettura, questo verrà trasmesso dal Fornitore al Distributore che provvederà a validare e a ricondurre il dato alla data di attivazione del contratto e a comunicarne l'esito al Fornitore. Il dato di autolettura validato e comunicato dal Distributore verrà utilizzato ai fini della fatturazione.

31. FATTURAZIONE

1. La fatturazione dei consumi di energia elettrica avverrà con frequenza mensile (per le forniture in favore di Clienti finali non domestici ad eccezione dei condomini) o bimestrale (per le forniture in favore di Clienti finali domestici e per i condomini).

2. La fatturazione degli importi dovuti per l'energia elettrica fornita avviene in base ai dati di misura resi disponibili dal Distributore Locale, nel rispetto del Contratto e della normativa. Se i dati non sono disponibili in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza del Distributore Locale per la rilevazione delle misure, nonché la facoltà per il Cliente di fornire l'autolettura ai sensi dei precedenti art. 30.3 e 30.4, la fatturazione può avvenire in base ai consumi stimati dal Fornitore, che saranno conguagliati nella prima

bolletta utile successiva alla messa a disposizione delle letture effettive da parte del Distributore Locale. Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, qualora non abbia a disposizione uno storico dei consumi utilizza il criterio delle ore d'uso (determinate sulla base dei consumi annui delle utenze tipo definiti dall'AEEGSI) moltiplicato per la potenza contrattualmente impegnata, riportato al periodo di fatturazione. Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a disposizione lo storico, il criterio adottato prevede invece la fissazione di una base di computo annuale che considera le ultime due letture effettive (a tal fine si considerano anche le autoletture validate). Queste ultime vengono poi rapportate, attraverso un calcolo pro-die, al periodo di fatturazione relativamente al quale si calcola la misura stimata.

3. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore per la fornitura di energia elettrica e indicati in fattura siano di importo ridotto e comunque inferiori a 20,00 euro, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi.

32. DIFFIDA AD ADEMPIERE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MOROSITÀ

1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, conformemente a quanto previsto dal Titolo I del TIMOE e s.m.i., decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione scritta recante formale diffida ad adempiere e costituzione in mora a mezzo raccomandata. Qualora l'omesso, parziale o ritardato pagamento riguardi fatture relative a forniture cessate, il termine per l'invio da parte del Fornitore della raccomandata contenente formale diffida ad adempiere e messa in mora potrà essere ridotto.

2. Decorsi venticinque (25) giorni solari (termine comprensivo di 3-5 giorni lavorativi per la consegna al vettore postale) dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma che precede (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore, fatte salve le fattispecie indicate nell'articolo 4.3 del TIMOE, può inviare la richiesta di sospensione della Fornitura al Distributore locale dell'Energia Elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente. Il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata. I termini di venticinque (25) e dieci (10) giorni solari sono ridotti rispettivamente a quindici (15) giorni solari e cinque (5) giorni solari nel caso in cui, nei novanta (90) giorni successivi alla data di ultima richiesta di sospensione della Fornitura per morosità, il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della Fornitura. In tal caso anche il richiamato termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, che il Fornitore deve attendere prima di inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile al Distributore locale dell'Energia Elettrica, si riduce a 2 (due) giorni lavorativi.

3. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito della costituzione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.

4. Per i Clienti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, dovrà effettuare una riduzione della potenza portando ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

5. Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della Fornitura previsti ai commi precedenti, nonché in caso di riattivazione della Fornitura, richiederà al cliente il pagamento del relativo corrispettivo nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. La riduzione di potenza ovvero la sospensione della Fornitura, non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati al comma 32.2.

6. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della Fornitura darà luogo all'erogazione degli indennizzi automatici previsti dal TIMOE. Nei suddetti casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Fornitura.

7. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile la sospensione del punto di prelievo di cui al comma 2 del presente articolo, il Fornitore potrà richiedere all'impresa di distribuzione, previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione della Fornitura del punto di prelievo. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del

Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell'intervento.

Condizioni contrattuali per la fornitura di Gas Naturale 33. CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DEL GAS NATURALE

1. Gli aspetti tecnici della Fornitura sono disciplinati dal Codice di Rete adottato dal Distributore locale di Gas Naturale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 nonché della delibera AEEGSI 138/2004 e ss.mm.ii., consultabile sul sito internet del predetto Distributore.

2. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'impianto interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di Fornitura.

34. ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 delle Condizioni Generali, l'attivazione della Fornitura è, altresì, subordinata: - all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore locale; - all'esistenza di un impianto interno (come definito dal precedente articolo 12) conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, comprensiva dei provvedimenti dell'Autorità; - all'ottenimento da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, permessi e diritti di servizio necessari; il gas sarà fornito finché tali autorizzazioni, permessi e diritti siano validi ed efficaci; - alla attivazione dei servizi di trasporto e di vettoriamento da parte del Distributore locale; - alla presentazione da parte del Cliente della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia ed urbanistica.

2. L'esecuzione del presente Contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, il punto di riconsegna per il quale è stata richiesta l'attivazione della fornitura, ovvero altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente, non risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

3. Inoltre, l'esecuzione del presente Contratto è altresì condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, il presente punto di riconsegna ovvero altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente non sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

4. Con riferimento a quanto previsto all'art.10, commi 3 e 4, del Contratto, l'attivazione della Fornitura di gas naturale è condizionata all'esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore della richiesta di switching, ai sensi dell'art. 8.2 del TIMG, a seguito della messa a disposizione da parte dell'impresa di distribuzione di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all'esecuzione del Contratto.

5. Le informazioni che l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell'esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, ai sensi dell'art. 19.3 del TIMG, sono:

i. l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;

ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

iii. le date delle eventuali richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;

v. l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

35. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

1. Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas rilevato o comunicato, il corrispettivo indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche". Qualora non previsto diversamente nelle Condizioni Economiche, si intendono a carico del Cliente, e vengono inclusi in fattura, anche (i) gli oneri fiscali relativi al Contratto, i costi relativi (ii) alla distribuzione trasporto e stoccaggio del gas naturale, (iii) alla misura, nonché (iv) tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas), che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dall'Autorità. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse

CONDIZIONI GENERALI v-0008 MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

beneficiare, al fine di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, qualora le Condizioni Economiche prevedano l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, al contenuto energetico del gas fornito, i corrispettivi indicati sono stabiliti considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc, ai sensi di quanto previsto dall'art.5.1 lett e), Allegato A alla Delibera AEEGSI ARG/com 104/10 (Codice di Condotta Commerciale). Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS (come indicato dall'AEEGSI) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura.

2. I prezzi indicati riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come verrà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura al Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.

3. Ai corrispettivi di cui al presente articolo verranno applicati gli sconti eventualmente previsti nell'Allegato "Condizioni Economiche".

4. Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nell'Allegato "Condizioni Economiche" a cui il Cliente ha aderito. Allo scadere del periodo le stesse potranno essere modificate dal Fornitore. Il tal caso il Fornitore comunicherà, con un preavviso di almeno 90 giorni, le nuove condizioni economiche mediante una comunicazione scritta (cartacea o digitale). In assenza della predetta comunicazione, le Condizioni Economiche vigenti (a cui il Cliente ha aderito inizialmente, ovvero a lui successivamente comunicate con la modalità di cui al presente articolo) si intenderanno prorogate di tre mesi in tre mesi. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso di un mese, dandone comunicazione mediante raccomandata da inviare direttamente o tramite il nuovo Fornitore all'indirizzo indicato all'art. 8.3. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.

36. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale di Gas Naturale previsti per le singole prestazioni accessorie ed opzionali di cui al Codice di Rete adottato dal Distributore locale. Inoltre il Fornitore si riserva il diritto di applicare al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite il Fornitore medesimo, un corrispettivo di importo pari a 23 euro (ventitree euro). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: voltture, subentri, attivazioni e disattivazioni si richiesta del cliente finale. Gli oneri relativi agli interventi di chiusura, riattivazione e interruzione del punto di riconsegna per morosità sono posti a carico del Cliente.

37. MISURA DEI CONSUMI DI GAS NATURALE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA

1. Il Distributore Locale di Gas Naturale è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. La rilevazione dei consumi di gas naturale avviene tramite lettura diretta del Contatore Gas da parte del Distributore locale o tramite autolettura da parte del Cliente; le misure così ottenute dal Fornitore saranno trasmesse al Distributore Locale.

2. La lettura diretta del Contatore Gas da parte del Distributore locale è disciplinata dalla Delibera dell'AEEGSI ARG/gas 64/09 (detto anche "TIVG") che prevede: 1 tentativo di raccolta l'anno per i clienti con consumo annuo fino a 500 Smc/anno; 2 tentativi di raccolta l'anno per i clienti con consumo annuo compreso tra 500 e 1.500 Smc/anno; 3 tentativi di raccolta l'anno per i clienti con consumo annuo compreso tra 1.500 e 5000 Smc/anno; 1 tentativo mensile per i clienti con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, salvo i mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Distributore Locale è tenuto a informare il Cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto: "Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas". Data rilascio avviso "..."

3. Il Cliente provvederà all'autolettura del Contatore Gas a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. Il Fornitore, ad eccezione del caso in cui il dato di autolettura risulti palesemente errato, comunica tale dato al Distributore locale che è tenuto ad effettuare la validazione. L'autolettura validata dall'impresa di distribuzione è equiparata ad una misura rilevata. Il Fornitore comunicherà al Cliente l'esito negativo della validazione in bolletta.

4. In caso di Switching o di Voltura con riferimento a punti di riconsegna non dotati di smart meter il Cliente può comunicare l'autolettura al numero verde 800.130.338 secondo le

seguenti modalità. In caso di Switching con Acea Energia, l'autolettura può essere comunicata entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di attivazione della fornitura. In caso di Switching con altro venditore l'autolettura può essere comunicata ad Acea Energia fino al giorno precedente la data di attivazione della fornitura, a partire dal quinto giorno lavorativo precedente la suddetta data. Viceversa, in caso di Voltura, l'autolettura potrà essere comunicata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura. Una volta acquisito il dato di autolettura, questo verrà trasmesso dal Fornitore al Distributore che provvederà a validare e a ricondurre il dato alla data di attivazione del contratto e a comunicarne l'esito al Fornitore. Il dato di autolettura validato e comunicato dal Distributore verrà utilizzato ai fini della fatturazione.

5. Per i Clienti Tutelati Gas, titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG, il Fornitore dovrà comunicare al cliente, nella prima bolletta utile, informazioni sulla mancata raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore locale. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG, per i Clienti Tutelati Gas titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile, il cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 (trentacinque) euro secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas.

38. FATTURAZIONE E RATEIZZAZIONE

1. La fatturazione dei consumi di gas naturale avverrà con frequenza mensile (per le forniture in favore di Clienti finali non domestici ad eccezione dei condomini) o bimestrale (per le forniture in favore di Clienti finali domestici e per i condomini).

2. Per i Clienti Tutelati Gas la fatturazione dei consumi di gas naturale avverrà in conformità con l'art. 5 della Delibera 229/2001 e in particolare:

- per i clienti titolari di punti di riconsegna con un consumo annuo entro i 500 Smc la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
- per i clienti titolari di punti di riconsegna con un consumo annuo oltre i 500 e entro i 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;
- per i clienti titolari di punti di riconsegna con un consumo annuo oltre i 5.000 Smc la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

3. Il Fornitore offre ai Clienti Tutelati Gas almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta. Inoltre, il Fornitore applicherà uno sconto in bolletta a tutti i Clienti Tutelati Gas che attiveranno una modalità di addebito automatica per il pagamento delle bollette e sceglieranno come modalità di emissione delle bollette il formato elettronico. L'importo di tale sconto, definito dall'AEEGSI, sarà differenziato in base alla tipologia di cliente e sarà pari a 5,40 euro/punto di riconsegna/anno per i clienti domestici mentre per i condomini con uso domestico sarà pari a 12,00 euro /punto di riconsegna/anno.

4. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture del Distributore Locale Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati dal Fornitore. Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, in assenza di uno storico a disposizione, utilizzerà come base di computo il volume annuo precedente trasmesso dal Distributore locale in fase di switching. Questa base di computo verrà poi modulata sui profili di prelievo standard definiti dall'AEEGSI a livello di singola Fornitura (ai sensi della delibera n.229/2012 e s.m.i. dell'AEEGSI). Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a disposizione lo storico, il criterio utilizzato prevede la fissazione di una base di computo annuale calcolata alla luce delle ultime due letture effettive. Questa base di computo, a sua volta, verrà modulata sui profili di prelievo standard definiti dall'AEEGSI. Allorquando il Fornitore entrerà in possesso dei dati di lettura da parte del Distributore, emetterà fattura di con-guaglio.

5. I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "Coefficiente C", previsto dall'Allegato alla Delibera 367/2014/R/gas e s.m.i. dell'AEEGSI.

6. I Clienti Tutelati Gas, nei casi previsti dal TIVG all'art. 12bis, saranno informati nella bolletta della possibilità di ottenere dal Fornitore una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità. La possibilità di rateizzare i corrispettivi per la Fornitura di gas è prevista nei seguenti casi:

a) per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lettere b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la

differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;

b) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;

c) per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi.

7. La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi effettuata dai Clienti Tutelati Gas può essere formulata solo per corrispettivi superiori a 50,00 euro (cinquanta), secondo le modalità indicate nella bolletta dal Fornitore ed entro i dieci (10) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il Cliente perde il diritto alla rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi. Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente, oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore allega alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permette il pagamento della prima rata; il pagamento della suddetta rata equiva ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo.

8. In deroga all'articolo che precede il Cliente Tutelato Gas può negoziare con il proprio Fornitore un diverso accordo. In tali casi, la volontà del Cliente deve essere manifestata espressamente.

9. Nel caso di cambio del fornitore, il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente Tutelato Gas il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

39. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI

1. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II dell'Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 (di seguito TIMG) e s.m.i., decorso il termine di die-cinque (10) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata. Qualora l'omesso, parziale o ritardato pagamento riguardi fatture relative a forniture cessate, il termine per l'invio da parte del Fornitore della raccomandata contenente formale diffida ad adempiere e messa in mora potrà essere ridotto.

2. Decorsi venticinque (25) giorni solari (termine comprensivo di 3-5 giorni lavorativi per la consegna al vettore postale) dalla data di emissione della comunicazione di cui al comma che precede, (data che sarà indicata nella comunicazione stessa) e trascorsi non meno di ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, in costanza di mora, il Fornitore può inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile, per sospensione della Fornitura per morosità, all'impresa di distribuzione del gas naturale. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente il pagamento degli oneri per le procedure di sospensione e riattivazione della Fornitura. Il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata. I termini di venticinque (25) e dieci (10) giorni solari sono ridotti rispettivamente a quindici (15) giorni solari e cinque (5) giorni solari nel caso in cui, nei novanta (90) giorni successivi alla data di ultima richiesta di sospensione della Fornitura per morosità, il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della Fornitura. In tal caso anche il richiamato termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, che il Fornitore deve attendere prima di inviare la richiesta di chiusura del punto di riconsegna disalimentabile all'impresa di distribuzione del gas naturale, si riduce a 2 (due) giorni lavorativi.

3. L'eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito dell'invio di comunicazione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Distributore Locale provvederà all'attivazione dei servizi di Ultima Istanza di cui al TIVG.

CONDIZIONI GENERALI v-0008 MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI / NON DOMESTICI

4. Nel caso in cui il Cliente non renda possibile l'esecuzione della chiusura del punto di riconsegna di cui al comma 2 del presente articolo, il Fornitore potrà richiedere all'impresa di distribuzione, previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell'intervento.

5. La sospensione della Fornitura non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati al comma 39.2. Resta inteso che il Fornitore, nel caso di sospensione, ovvero di riattivazione, della Fornitura richiederà al Cliente il pagamento del relativo corrispettivo nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità.

6. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo il Fornitore può sospendere la Fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

7. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della Fornitura darà luogo all'erogazione dell'indennizzo automatico previsto dal TIMG. In tal caso non sarà richiesto al Cliente il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Fornitura.

8. Nel caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del Contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del Contratto di Fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

40. RISOLUZIONE DEL CONTATTO PER PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI

1. Nel caso di chiusura del punto di riconsegna per morosità e di successiva risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà richiedere al Distributore locale la cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di riconsegna disalimentabile.

2. Nel caso in cui l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per morosità non vada a buon fine e il distributore locale indichi la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto, ovvero l'intervento di interruzione dell'alimentazione abbia esito negativo, il Fornitore, a valle della comunicazione di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, potrà richiedere al Distributore locale la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

41. RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

1. Non sono disalimentabili i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

2. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte dei Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dal Titolo II del TIMG, nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 12 ("Uso del Gas Naturale e dell'Energia Elettrica"), 35 ("Corrispettivi per la fornitura di gas naturale"), decorso il termine di dieci (10) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

3. L'eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione.

4. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, in costanza di mora, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità. A valle della cessazione amministrativa per morosità, il Distributore Locale provvederà all'attivazione dei servizi di Ultima Istanza di cui al TIVG.